



COMUNE DI VALLO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO:

LEGGE 26 GENNAIO 2026, N. 14 – CANCELLAZIONE DA PUBBLICI REGISTRI DI VEICOLO GRAVATO DA FERMO AMMINISTRATIVO FISCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 86 DEL D.P.R. 602/73 – ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ. DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI RILASCIO E INSERIMENTO TRA I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BERGERO Graziano - Sindaco	Sì
2. MALFATI Claudio - Vice Sindaco	Sì
3. DIGO Mattia - Assessore	Sì
4. BUSSONE Marco - Consigliere	Sì (da remoto)
5. AIRAUDI Lidia - Consigliere	Sì
6. HERCIU Emma - Consigliere	Sì (da remoto)
7. CASALE Nicolò - Consigliere	Sì
8. BUSSONE Secondo - Consigliere	Sì
9. CAGLIO Pierangelo - Consigliere	Sì
10. BUSSONE Chiara - Consigliere	Sì
11. DI CICCIO Fausto - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 11	
Totale Assenti: 0	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERGERO Graziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco Dr. Bergero

PREMESSO che:

- la legge 26 gennaio 2026, n. 14 - rubricata modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo – ha provveduto a modificare gli articoli 5 del D. Lgs. 209/2003 e 231 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) stabilendo che per ottenere la cancellazione dal PRA o da altri pubblici registri di veicoli fuori uso per la rottamazione gravati da fermo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 7 settembre 1998, n. 503 è necessario allegare alla richiesta una “attestazione di inutilizzabilità”;
- la legge citata individua due distinte procedure: una gestita direttamente dall'organo pubblico (comuni, province, città metropolitane o ente proprietario della strada) che abbia rinvenuto su suolo pubblico veicoli a motore iscritti al PRA o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, e l'altra attivata direttamente dal proprietario che intenda cancellare dal PRA il proprio veicolo;
- in entrambi i casi è previsto che alla richiesta di cancellazione del veicolo gravato da fermo fiscale dal Pubblico Registro Automobilistico o da altro pubblico registro presso l'ufficio della Motorizzazione Civile sia allegata l'attestazione di inutilizzabilità del veicolo;
- nel caso di procedura attivata direttamente dal proprietario l'attestazione di inutilizzabilità è rilasciata dagli Uffici Comunali o da altro organo indicato dall'ente proprietario;
- il rilascio della attestazione di inutilizzabilità è qualificata espressamente quale servizio a domanda individuale ex decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 e che il costo complessivo e le tariffe del servizio in argomento sono determinati dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1981, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- l'articolo 6 del D. L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni a definire non oltre la data della deliberazione del bilancio la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, ed individuarne i costi includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compreso gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;

RICHIAMATA la nota prot. n. m.inf.A22E495.REGISTROUFFICIALE.U.0009948.01-04-2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01/04/2026 recante “Circolare sulle modifiche alla disciplina relativa alla cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso, gestione dei veicoli rinvenuti a attestazione di inutilizzabilità – prime indicazioni interpretative e operative”, con la quale vengono fornite indicazioni operative per dichiarare inutilizzabile il veicolo che presenta una o più delle seguenti condizioni tecniche:

A. Condizioni fisiche:

- Mancanza di motore, ruote, componenti essenziali;
- Danni strutturali che impediscono la circolazione;
- Stato evidente di abbandono.

B. Condizioni ambientali:

- Presenza di oli, carburanti, liquidi refrigeranti o altri inquinanti;
- Mancata bonifica secondo D.Lgs. 209/2003;

C. Condizioni giuridico amministrative:

- Rinvenimento da parte di ente pubblico;
- Veicolo non reclamato;
- Impossibilità di circolare per motivi tecnici o ambientali;
- Presupposti per la qualificazione come rifiuto ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATA altresì la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.300/STRAD/1/0000009808.U/2026 del 07/04/2026 ad oggetto “Legge 26 gennaio 2026, n.14, recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”, con la quale sono state fornite ulteriori precisazioni e indicazioni in merito alla succitata tematica;

PRESO ATTO CHE:

- la medesima normativa prevede che il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo o altro soggetto avente titolo possa richiedere al Comune territorialmente competente apposita attestazione di inutilizzabilità del mezzo ai fini della successiva demolizione;
- il rilascio della suddetta attestazione comporta lo svolgimento di attività istruttoria amministrativa da parte dell'ufficio preposto ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada;
- la presentazione dell'istanza si configura come un servizio a domanda individuale, con possibilità per i Comuni di stabilire una tariffa;
- il costo complessivo del relativo procedimento deve essere determinato dai Comuni mediante apposita tariffa secondo i criteri previsti dall'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 201/2022;
- la tariffa dovrà comprendere: i costi del personale impiegato, le spese connesse all'eventuale sopralluogo, i costi dell'istruttoria amministrativa, i costi generali di funzionamento;

RILEVATO CHE ai Comuni compete inoltre:

- individuare formalmente l'ufficio competente al rilascio;
- adottare un tariffario conforme all'equilibrio economico-finanziario;
- predisporre un modello standard di attestazione;
- aggiornare le pagine informative e la modulistica online;

PRECISATO CHE l'art. 8-bis del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, prevede che:

- il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli non estingue il debito poiché permane la responsabilità del debitore verso l'ente impositore e ai richiedenti non sono ammesse agevolazioni o incentivi per l'acquisto di un nuovo veicolo se quello rottamato era gravato da fermo;
- la norma non si applica alla radiazione per esportazione, che richiede la piena regolarità amministrativa del veicolo;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), gli Enti Locali possono determinare le tariffe dei servizi pubblici erogati;

PRESO ATTO che nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotti dalla presente legge, l'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso è rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale ovvero dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada;

ATTESO che si rende necessario attivare il servizio di rilascio della citata attestazione di inutilizzabilità a richiesta del privato cittadino residente nel comune di Vallo Torinese, che intenda cancellare dai pubblici registri il proprio veicolo gravato da fermo amministrativo fiscale, stabilendo la procedura, fissando la relativa tariffa ed individuando l'ufficio competente all'istruttoria del procedimento e al successivo rilascio del provvedimento, positivo o negativo, di che trattasi;

CONSIDERATO che il servizio è di nuova istituzione, per cui la fissazione della tariffa in questione richiederà una variazione di bilancio;

RITENUTO di individuare nell'Ufficio Tecnico l'ufficio competente alla gestione delle procedure collegate al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso di che trattasi;

RITENUTO necessario che l'interessato alleggi all'istanza una certificazione a firma del titolare di un'attività di riparazione, autorizzata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, con cui si attesti l'inutilizzabilità del veicolo, tenuto conto dell'esistenza di peculiari aspetti che richiedono specifiche competenze tecniche ai fini della corretta valutazione dello stato del veicolo;

PRESO ATTO che la determinazione della tariffa per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo deve essere effettuata assicurando la copertura integrale dei costi sostenuti dall'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi a domanda individuale;

VISTA, a tal proposito, la circolare del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 1° aprile 2026 nella parte in cui, relativamente alla quantificazione del corrispettivo, precisa che la tariffa deve comprendere i costi del personale impiegato, le spese connesse all'eventuale sopralluogo, i costi dell'istruttoria amministrativa i costi generali di funzionamento;

RITENUTO, altresì, che il pagamento della tariffa corrispondente in concreto al costo del servizio a domanda individuale di che trattasi debba essere effettuato anche in ipotesi di diniego al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità da parte del privato;

VALUTATA sussistente in materia la competenza della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), trattandosi della quantificazione di un servizio reso e non di un tributo, e, quindi, atto di gestione che non rientra tra le competenze tassative del Consiglio Comunale previste dall'articolo 42, del medesimo Testo Unico;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. 24/06/2003 n. 209 avente per oggetto "attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e s.m.i.;
- il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 recante "Fermo dei veicoli sequestrati";
- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei servizi competenti;

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

DI ATTIVARE, in diretta esecuzione della legge 26 gennaio 2026, n. 14, il servizio di rilascio a domanda individuale dell'attestazione di inutilizzabilità del veicolo ai fini della cancellazione dal PRA e da altri pubblici registri di veicoli fuori uso gravati da fermo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

DI STABILIRE che il servizio di cui sopra sia fruibile esclusivamente da parte dei proprietari dei veicoli che siano residenti nel comune di Vallo Torinese;

DI AFFIDARE la gestione del servizio di che trattasi ed il concreto rilascio (o diniego) dell'attestazione di inutilizzabilità all'Ufficio Tecnico comunale;

DI PRENDERE ATTO che il servizio di che trattasi rientra tra i servizi a domanda individuale di cui Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 4 al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983;

DI INDIVIDUARE le seguenti distinte procedure:

Procedura curata direttamente da organi pubblici nel caso di veicoli fuori uso iscritti al PRA, rinvenuti su suolo pubblico o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile:

1. Individuazione del veicolo abbandonato;
2. Applicazione di tutte le procedure di natura sanzionatoria previste e richiamate dal D.M. 460/99, ovvero previste dal d.lgs. 209/2003 o dal TUA d.lgs. 152/2006;
3. Constatazione oggettiva dello stato del veicolo;
4. Verifica della presenza di una pregressa iscrizione al PRA di un fermo amministrativo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del d.p.r. 602/73;
5. Predisposizione della attestazione di inutilizzabilità;
6. Prima della concreta rimozione del veicolo, comunicazione (via PEC o con altro mezzo) dell'attestazione al proprietario risultante dal PRA, entro 7 giorni dal rinvenimento del veicolo;
7. Attesa di 60 giorni e in caso di non opposizione rimozione del veicolo;
8. Trasferimento ad un centro di raccolta con consegna del veicolo e dell'attestazione di inutilizzabilità per la successiva richiesta di cancellazione dai pubblici registri.

Procedura attivata su richiesta del proprietario del veicolo fuori uso gravato da fermo fiscale ai sensi dell'articolo 86 d.p.r. 602/73:

1. Istanza in marca da bollo da parte del proprietario del veicolo, rivolta al Comune di Vallo Torinese;
2. Allegazione all'istanza, a cura e con oneri a carico del soggetto interessato, della certificazione a firma del titolare di un'attività di riparazione, autorizzata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, con cui si attesti l'inutilizzabilità del veicolo;
3. Ricezione pratica ed avvio istruttoria;
4. Sopralluogo ove si trova il veicolo da parte del Tecnico comunale, se presente all'interno del territorio comunale; in caso contrario l'interessato dovrà provvedere a farlo condurre a proprie cura e spese con carro attrezzi presso il Centro di raccolta, previo appuntamento per la redazione di tutta la procedura;
5. Rilascio attestazione ovvero comunicazione del diniego, in marca da bollo, e consegna al richiedente, previa corresponsione della tariffa;

DI DEMANDARE a successiva deliberazione della Giunta comunale la determinazione delle tariffe del servizio

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
F.to : BERGERO Graziano

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa Concetta CHISARI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.Lì, Il Segretario Comunale